

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 246 del 20 Ottobre 2025

ALLEGATI: n° 3

ORIGINALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO NUOVI TERMINI CRONOPROGRAMMA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E LE SOCIETÀ LA GINESTRA S.R.L. E CAVA VISCONTA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 20/2021 PER L'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATE G 24 - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il venti del mese di Ottobre dell'anno duemilaventicinque , alle ore 14:30 e seguenti presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO PAOLA LORENA COLOMBO assistito dal SEGRETARIO GENERALE.FRANCESCA SARAGÒ.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente presenti e assenti:

Cognome e Nome	Referenza	Presente	Assente
ANDREONI MAURO	ASSESSORE	X	
CAVALLETTI GIACOMO	ASSESSORE	X	
COLOMBO PAOLA LORENA	SINDACO	X	
COMITO DEBORA	ASSESSORE	X	
FIORILLO ELEONORA	ASSESSORE	X	
GALBIATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X	
MANCINI MASSIMO	ASSESSORE	X	
QUARTIROLI ENRICO	ASSESSORE	X	
		8	0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



Atto di Giunta Comunale n° 246 del 20-10-2025

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'urbanistica e tutela ambientale Mauro Andreoni;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Con voti favorevoli	8
Contrari	0
Astenuti	0
Espressi in forma palese	

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Con voti favorevoli	8
Contrari	0
Astenuti	0
Espressi in forma palese	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: PRESA D'ATTO NUOVI TERMINI CRONOPROGRAMMA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E LE SOCIETÀ LA GINESTRA S.R.L. E CAVA VISCONTA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 20/2021 PER L'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATE G 24 - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'urbanistica e tutela ambientale Mauro Andreoni;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 134 del 14 Maggio 2025 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione tra il Comune di Cernusco sul Naviglio e le società La Ginestra s.r.l. e Cava Visconta s.r.l. ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2021 per l'ambito territoriale estrattivo ATE g 24 -immediatamente eseguibile" che approvava i seguenti documenti:

- Testo della Convenzione concordato e sottoscritto per accettazione
- Allegato B – Verbale delibera consigliare società La Ginestra Srl
- Allegato C – Verbale delibera consigliare società Cava Visconta Srl
- Allegato D – Planimetria degli interventi
- Allegato E – Relazione degli interventi
- Allegato F – Cronoprogramma degli interventi,

PRESO ATTO dei contenuti della comunicazione pervenuta in data 04/07/2025 prot. n 37400 da Città Metropolitana, relativa al procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale dell'ambito in oggetto ed, in particolare, la nota formulata dal Settore risorse idriche e attività estrattive, Servizio Cave con cui si chiede: *"in considerazione del termine di conclusione del progetto di coltivazione e recupero ambientale previsto al termine della vigente pianificazione alla data del 22/07/2032, rivedere il Cronoprogramma dei tempi di esecuzione della coltivazione e del recupero ambientale in considerazione del termine indicato, considerando che oltre tale termine potranno proseguire unicamente gli interventi di manutenzione."*

CONSIDERATO che tale adeguamento prescrittivo comporta unicamente una contrazione della tempistica prevista dagli accordi convenzionali precedentemente approvati dalla Giunta Comunale, l'operatore, con prot. n 52665 del 30/09/2025, ha provveduto a presentare il testo convenzionale aggiornato e gli elaborati D e F, sottoscritti per approvazione, operando la modifica del cronoprogramma degli interventi; tale documentazione allegata alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione in esame;

Relativamente agli allegati B, C ed E si conferma che rimangono validi quelli approvati con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n° 134 del 14 Maggio 2025 come sopra



richiamata;

Visto l'art. 48 c. 2 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della Convenzione e relativi allegati al fine della stipula della stessa, così come prevede l'iter di rilascio dell'autorizzazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale da parte di Città Metropolitana, come definito dalla L.R. 14/1998;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione della presente proposta di deliberazione e dei relativi allegati tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio allo spazio "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39 c.1) lett. a) del D.lgs. n.33/2013 come da modifiche introdotte dal D. lgs. n.97/2016;

Di dare mandato agli uffici competenti di inserire le opere previste nella convenzione allegata negli strumenti di programmazione dell'ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il presente atto non comporta costi per l'Ente, mentre comporterà entrate derivanti dai diritti di escavazione ai sensi della LR 20/2021;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento riferito all'oggetto della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 4 e seguenti della L. 241/90 e degli art. 7 e 8 del regolamento per il procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n° 5 del 26.02.1998, è l'arch. Alessandro Duca, Dirigente del Settore Tecnico e Innovazione.

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di prendere atto dei contenuti della comunicazione pervenuta, in data 04/07/2025 prot. n. 37400, da Città Metropolitana nella quale si prescrive di rivedere il Cronoprogramma dei tempi di esecuzione della coltivazione e del recupero ambientale;

3 di approvare la documentazione, allegata al presente atto, presentata da La Ginestra Srl e Cava Visconta Srl, con prot. n 52665 del 30/09/2025, che si compone dei seguenti documenti:

- Testo della Convenzione concordato e sottoscritto per accettazione,
- Allegato D – Planimetria degli interventi
- Allegato F – Cronoprogramma degli interventi

4. di confermare che rimangono efficaci gli allegati approvati con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n° 134 del 14 Maggio 2025, come di seguito elencati:

- Allegato B – Verbale delibera consigliare società La Ginestra Srl



- Allegato C – Verbale delibera consigliare società Cava Visconta Srl
- Allegato E – Relazione degli interventi

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e derivanti dall'adozione del presente atto comprendendo fra questi, la sottoscrizione della convenzione urbanistica relativa, con tutte le obbligazioni in essa contenuta;

6. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente, mentre comporterà entrate derivanti dai diritti di escavazione ai sensi della L.R. 20/2021;

7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per permettere agli uffici di dare corso tempestivamente ai successivi adempimenti connessi e derivanti dalla convenzione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



PARERE AI SENSI DELL ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267
DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: PRESA D'ATTO NUOVI TERMINI
CRONOPROGRAMMA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
E LE SOCIETÀ LA GINESTRA S.R.L. E CAVA VISCONTA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA
L.R. 20/2021 PER L'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATE G 24 - IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra
indicata .

Lì, 13-10-2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ALESSANDRO DUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: PRESA D'ATTO NUOVI TERMINI CRONOPROGRAMMA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E LE SOCIETÀ LA GINESTRA S.R.L. E CAVA VISCONTA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 20/2021 PER L'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATE G 24 - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Lì, 17-10-2025

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO

ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PAOLA LORENA COLOMBO

IL SEGRETARIO COMUNALE

FRANCESCA SARAGÒ

[☒] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[☐] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: PRESA D'ATTO NUOVI
TERMINI CRONOPROGRAMMA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO E LE SOCIETÀ LA GINESTRA S.R.L. E CAVA VISCONTA
S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 20/2021 PER L'AMBITO TERRITORIALE
ESTRATTIVO ATE G 24 - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione sopra indicata .

Lì, 13-10-2025

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ALESSANDRO DUCA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: PRESA D'ATTO NUOVI TERMINI CRONOPROGRAMMA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E LE SOCIETÀ LA GINESTRA S.R.L. E CAVA VISCONTA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 20/2021 PER L'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATE G 24 - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Lì, 17-10-2025

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA DI GIUNTA N° 246 del 20-10-2025, avente ad oggetto PRESA D'ATTO NUOVI TERMINI CRONOPROGRAMMA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E LE SOCIETÀ LA GINESTRA S.R.L. E CAVA VISCONTA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 20/2021 PER L'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATE G 24 - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 30-10-2025 al 14-11-2025 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

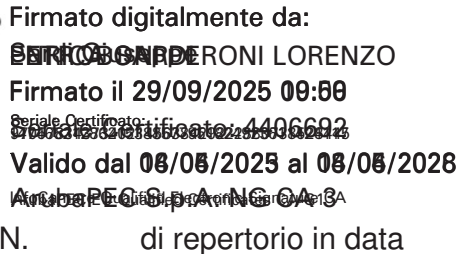
Cernusco Sul Naviglio, 30-10-2025

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

SARAGÒ FRANCESCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.





LA GINESTRA S.R.L. - CAVA VISCONTA S.R.L. - AMBITO

Tra le parti

che interviene al presente atto, nella sua qualità di dirigente del Servizio Gestione e controllo del patrimonio, in rappresentanza del **COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**, con sede in Cernusco sul Naviglio, Via Tizzoni n. 2, codice fiscale e partita IVA: 01217430154,

a tale carica nominato, con decreto n.

domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza di deliberazione di Giunta n. ... del 2025, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A"; (d'ora innanzi per brevità il "Comune");

- MERLINI CARLO, nato a _____ che interviene al presente atto in rappresentanza della società "LA GINESTRA SRL", con sede in Milano (MI), Via Foro Buonaparte n. 57, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 01459850168, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1278619, capitale sociale di euro 816.000,00 (ottocentosedicimila virgola zero zero), nella sua qualità di Amministratore delegato, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione consiliare del _____ il cui verbale in estratto autentico

si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", d'ora innanzi per brevità l'"Impresa";

- PETROBONI PERONI LORENZO, nato a _____, che interviene al presente atto sia in proprio che in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della società "CAVA VISCONTA S.R.L.", con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), Via per Monza, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 04880620150, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1055043, capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione consiliare, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "**C**";

- SARDI GIUSEPPE nato a _____, residente a _____, codice fiscale SRD GPP 48H13 C523W;

- SARDI ENRICA, nata a _____ il giorno _____, residente a _____, codice fiscale _____

Premesso

- che in data 10.06.2019 LA GINESTRA SRL, società operante nel settore dei materiali di cava, ha stipulato con il Comune di Cernusco sul Naviglio una convenzione ai sensi dell'art. 15 dell'allora vigente l.r. della Lombardia n. 14 del 1998 con la quale, a fronte della possibilità di proseguire l'attività estrattiva nel successivo decennio all'interno dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg24 – C1 dell'allora vigente Piano Cave per un volume complessivo di materiale inerte utile pari a mc.

857.417 si è impegnata ad eseguire le opere di ripristino, recupero e compensazione ambientale individuate dal Comune;

- che a seguito della stipula della suindicata convenzione comunale, in data 5/11/2019 è stata rilasciata all'Impresa una prima autorizzazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano R.G. n° 7421/2019 per la coltivazione a secco sino alla profondità di 14 metri del Lotto 1LG-Fase B e Lotto 2LG del progetto di gestione produttiva dell'ATEg24 – C1 approvato con provvedimento dirigenziale R.G. n° 1548/2017;
- che il volume utile di materiale inerte oggetto dell'anzidetta autorizzazione dirigenziale R.G. n. 7421/2019 era di complessivi mc. 331.740, interamente estratti;
- che con provvedimento Rep. n. 12/2021 del 30/03/2021 il Consiglio della Città metropolitana di Milano ha deliberato di prorogare sino al 30.06.2022 tutte le autorizzazioni estrattive in essere; termine che è stato poi ulteriormente prorogato sino al 31.12.2025;
- che con deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n° XI/2501/2022 del 28.06.2022 è stato approvato il “Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano - settore merceologico della sabbia e ghiaia”;
- che il Nuovo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, con riferimento all'ATEg24-C1, ne conferma la previsione in termini di superficie di Ambito, prevedendo però, ai fini di una miglior valorizzazione della risorsa e di riduzione del consumo di suolo, l'approfondimento dell'escavazione in falda sino alla profondità massima di metri 35 per un volume complessivo teorico indicato nella tabella di piano di mc.

2.000.000

- che rispetto al complessivo volume di 1.081.905 mc di materiale inerte utile individuato nel progetto di coltivazione oggetto di PAUR in corso di istruttoria, 525.667 mc. (=857.417 - 331.740) risulterebbero già convenzionati con atto del 10.06.2019, restando dunque da convenzionare gli ulteriori 556.228;

- che delle opere di ripristino, recupero, compensazione ambientale convenzionate nel 2019 a fronte di una volumetria estraibile nel decennio allora prevista in 857.417 mc. l'Impresa:

a) ha completato gli interventi 1.1 (creazione di doppio filare), 1.2 (creazione di una bordura perimetrale), A1-A2 (spostamento canale e recinzione), A6 (risistemazione area a prato);

b) ha avviato, ma non ancora completato gli interventi 1 area A (recupero morfologico scavo pregresso e realizzazione di un'area boschiva), 2 (realizzazione di una collinetta con Prato delle Farfalle), 2.1 (bordura vegetazionale con sesto di impianto arboreo arbustivo a macchia), 3 (creazione siepe alberata di mascheramento), A4 (creazione di filare arboreo in fregio a tratturo ciclabile esistente);

c) mentre deve avviare gli interventi 1 area B (recupero morfologico scavo pregresso e realizzazione di un'area boschiva), 7 creazione di siepe di mascheramento, A3 (recupero cavetta dismessa), A5 riqualificazione naturalistica testa del fontanile Lodi; C (bordura vegetale di mascheramento) e 1 area C (recupero morfologico scavo pregresso e realizzazione di un'area boschiva);

- che tenuto conto dell'intervenuta conferma dell'ATEg24 – C1 nel nuovo Piano Cave è interesse del Comune riconfermare tutte le opere di ripristino, recupero, compensazione ambientale previste nella convenzione stipulata nel 2019 ancora vigente;
- che a fronte del Nuovo Piano Cave e della conseguente istanza di La Ginestra srl volta ad ottenere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la prosecuzione dell'attività estrattiva si rende necessario stipulare una nuova convenzione ex art. 16 della l.r. n. 20 del 2021;
- che pertanto la presente convenzione, da un lato, deve intendersi confermativa degli impegni dell'Impresa relativi alla realizzazione degli interventi già convenzionati nel 2019 ma non ancora avviati o completati e dall'altro, individua alcuni ulteriori interventi connessi alle volumetrie aggiuntive conseguenti all'approfondimento dell'escavazione prevista dal Nuovo Piano Cave;
- che LA GINESTRA SRL è proprietaria delle aree meglio individuate con retinatura a strisce parallele di colore giallo nella planimetria in scala 1:5000 che si allega alla presente convenzione sotto "**D**" sulle quali dovrà proseguire l'attività estrattiva, nonché di parte di quelle interessate dalle opere di recupero, compensazione ambientale;
- che CAVA VISCONTA SRL e i signori SARDI GIUSEPPE e SARDI ENRICA sono proprietari delle restanti aree individuate con retinatura a strisce parallele di colore marrone nella planimetria che si allega alla presente convenzione sotto "**D**" interessate dalle opere di recupero,

compensazione ambientale;

- che l'attività di futura estrazione interessa i terreni identificati nel Catasto Terreni del Comune di Cernusco sul Naviglio come segue:

- di proprietà della società LA GINESTRA SRL:

Foglio 6 - Mappale 11 - Ettari 12.66.30 - Qualità semin irrig - Classe 2 -

Reddito Dominicale euro 974,44 - Reddito Agrario euro 980,98;

Foglio 6 - Mappale 12 - Ettari 2.36.80 - Qualità semin irrig - Classe 2 -

Reddito Dominicale euro 182,22 - Reddito Agrario euro 183,45;

Foglio 7 - Mappale 3 - Ettari 4.04.86 - Qualità ente urbano;Et

Foglio 7 - Mappale 4 - Ettari 0.00.74 - Qualità semin irrig - Classe 1 -

Reddito Dominicale euro 0,84 - Reddito Agrario euro 0,71;

Foglio 7 - Mappale 5 - Ettari 0.01.80 - Qualità semin irrig - Classe 2 -

Reddito Dominicale euro 1,67 - Reddito Agrario euro 1,39;

Foglio 7 - Mappale 6 - Ettari 3.35.20 - Qualità semin irrig - Classe 2 -

Reddito Dominicale euro 257,94 - Reddito Agrario euro 259,67;

Foglio 7 - Mappale 14 - Ettari 2.70.40 - Qualità orto irrig - Classe 2 -

Reddito Dominicale euro 794,61 - Reddito Agrario euro 335,16;

pervenuti alla stessa, già La Ginestra S.p.A., in forza di atto a rogito dott.

Giorgio Mantelli, notaio in Milano, in data 18 dicembre 1986 n. 46053/2923

di repertorio, registrato a Milano - atti pubblici in data 7 gennaio 1987 al n.

781 serie 1B, e trascritto a Milano il 16 gennaio 1987 ai nn. 6435/5301;

- che l'attività di ripristino, recupero, compensazione ambientale interessa i terreni identificati nel Catasto Terreni del Comune di Cernusco sul Naviglio come segue:

- di proprietà della società CAVA VISCONTA S.R.L.:

Foglio 8 - Mappale 67 - Ettari 1.25.40 - Qualità semin irrig - Classe 2 -

Reddito Dominicale euro 96,50 - Reddito Agrario euro 97,15;

Foglio 8 - Mappale 68 - Ettari 0.80.50 - Qualità semin irrig - Classe 2 -

Reddito Dominicale euro 61,95 - Reddito Agrario euro 62,36;

Foglio 8 - Mappale 29 - Ettari 1.34.80 - Qualità semin irrig - Classe 2 -

Reddito Dominicale euro 103,73 - Reddito Agrario euro 104,43;

pervenuti alla stessa con i seguenti atti:

quanto al mappale 29 del foglio 8 in forza di atto in autentica Notaio Silvia d'Alonzo di Cernusco sul Naviglio in data 14 gennaio 1984 n. 25939 di repertorio, registrato a Milano il 3 febbraio 1984 al n. 11369 serie 2, e trascritto a Milano 2 in data 9 febbraio 1984 ai nn. 14182/11951;

quanto ai mappali 67 e 68 del foglio 8 in forza di atto a rogito dott. Gianluigi Bailo, notaio in Novi Ligure, in data 2 ottobre 1992 n. 35679/5532 di repertorio, registrato a Novi Ligure il 14 ottobre 1992 al n. 1529, e trascritto a Milano 2 in data 29 ottobre 1992 ai nn.80943/56665;

- di proprietà dei signori SARDI GIUSEPPE e SARDI ENRICA:

Foglio 8 - Mappale 66 - Ettari 0.74.60 - Qualità semin irrig - Classe 2 -

Reddito Dominicale euro 57,41 - Reddito Agrario euro 57,79;

pervenuti agli stessi in forza di successione al padre signor Sardi Attilio nato a Cernusco sul Naviglio il 17 luglio 1914 e deceduto in data 27 marzo 2002, giusta dichiarazione di successione registrata a Gorgonzola in data 24 ottobre 2002 al n. 93 vol. 31, il cui certificato risulta trascritto a Milano 2 in data 29 agosto 2003 ai nn. 126800/76338;

- di proprietà del signor SARDI GIUSEPPE:

Foglio 8 - Mappale 65 - Ettari 0.31.40 - Qualità semin irrig - Classe 2 -

Reddito Dominicale euro 24,16 - Reddito Agrario euro 24,33;

pervenuti allo stesso in forza di atto in autentica dott. Giulio Rodino, notaio

in Monza in data 3 giugno 1970 n. 38399 di repertorio, registrato a Monza

in data 11 luglio 1970 al n. 5896 vol. 296, e trascritto a Milano

Foglio 8 mappale 1 – Ettari 0.28.60 Qualità semin irrig - Classe 2 - Reddito

Dominicale euro 21,24 – Reddito Agrario euro 21,38;

pervenuti allo stesso in forza di atto in autentica dott. Reschigna, notaio in

Milano in data 12 novembre 1974 n. 234818 di repertorio, registrato a

Milano in data 21 novembre 1974 al n. 19543 vol. D, e trascritto a Milano;

- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva dai titoli di proprietà sopra indicati;

- che sotto il profilo urbanistico, il vigente P.G.T del Comune di Cernusco sul Naviglio ha recepito le perimetrazioni del Piano Cave vigente, il quale risulta altresì ricompreso nell'Ambito paesaggistico del PLIS del "Parco Est delle cave".

- che le superfici d'ambito interessate dalla coltivazione e le profondità di scavo, sono quelle che verranno indicate nelle tavole del progetto di gestione produttiva dell'ATEg24-C1 presentato dall'Impresa per la prosecuzione dell'attività estrattiva secondo le previsioni del Nuovo Piano Cave;

- che, infatti, l'Impresa essendo intenzionata a proseguire l'attività estrattiva nel rispetto delle previsioni del nuovo Piano Cave della Città

Metropolitana di Milano ha presentato in data 13.05.2024 istanza di PAUR, pubblicata sul portale SILVIA di Regione Lombardia (pratica VIA0065-MI) con il quale è stato richiesto il rilascio dei seguenti titoli;

- parere di compatibilità ambientale relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 14/1998;
- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 14/1998;
- approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008

- che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 20 del 2021 è subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale l'Operatore si impegna ad eseguire a proprie spese entro il termine stabilito in autorizzazione secondo le modalità concordate con il comune, le opere di recupero ambientale necessarie a realizzare la destinazione, al termine dell'attività estrattiva, nonché le eventuali opere di mitigazione e compensazione;

- che il nuovo progetto di gestione produttiva dell'ATEg24 suddiviso in due Lotti (Lotti 1 e 2) prevede a fronte dell'escavazione dei volumi assegnati dal vigente Piano Cave il completamento degli interventi di recupero, mitigazione, compensazione ambientale, già convenzionati col Comune nel 2019 e la realizzazione di alcuni nuovi interventi come elencati nella relazione tecnica facente parte integrante della presente convenzione che

si allega sotto "E";

- che la tempistica per l'esecuzione dei suddetti interventi ambientali è stata prevista secondo le fasi di avanzamento lavori descritte nel cronoprogramma che si allega sotto "F", che dovranno concludersi, fatto salvo per gli interventi manutentivi, entro il 22/07/2032 (termine di validità del vigente piano cave);
- che i contenuti del citato Progetto, per quanto di competenza, sono ritenuti dal Comune di importanza strategica per il futuro reinserimento delle aree di cava nel circostante contesto territoriale.

Considerato che

ai sensi delle previsioni transitorie della nuova Legge Regionale sulle Cave (L.R. 20 del 2021) sino all'approvazione del nuovo Piano delle Attività Estrattive (PAE) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dovrà avvenire sulla base delle previsioni del vigente Piano Cave della Città Metropolitana, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n° XI/2501/2022 del 28.06.2022 previa approvazione di un progetto attuativo conforme al progetto di gestione dell'Ambito Territoriale Estrattivo di riferimento, nonché previa stipula ai sensi dell'art. 16 della citata L.R. 20 del 2021 di una convenzione tra il richiedente ed il Comune o i Comuni interessati.

Tutto ciò premesso fra le parti come sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Presupposti

1.1 La seguente convenzione disciplina gli impegni assunti dall'Impresa

ai sensi dell'art. 16 della L.R. della Lombardia n. 20 del 2021 nei confronti del Comune di Cernusco sul Naviglio in relazione alla prosecuzione dell'attività di coltivazione di sostanze minerarie di sabbia e ghiaia da parte delle stesse.

1.2 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

1.3 Oltre alle suesposte premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché ad essa non materialmente allegati, tutti gli atti e i documenti nelle stesse premesse richiamati.

Art. 2 Condizioni

2.1 L'Impresa si impegna ad eseguire l'attività estrattiva per un volume massimo estraibile di ghiaia e sabbia in Comune di Cernusco sul Naviglio pari a mc. 1.081.905 nel rispetto di tutte le previsioni e le prescrizioni che saranno contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale in corso di istruttoria, avente anche gli effetti di autorizzazione estrattiva.

2.2. L'effettivo esercizio da parte dell'Impresa dell'attività di escavazione sarà, in ogni caso, subordinato al rilascio del PAUR in corso di istruttoria comprensivo del provvedimento autorizzativo della Città Metropolitana di Milano ai sensi del combinato disposto dell'art. 27bis del D.Lgs 152 del 2006 e dell'art. 16 della L.R. della Lombardia n. 20 del 2021.

2.3 L'Impresa dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- rispettare in termini quantitativi e qualitativi quanto indicato nel

provvedimento autorizzativo di Città Metropolitana e svolgere attività di escavazione solo sui mappali autorizzati meglio definiti nel provvedimento e comunque non difformi da quelli indicati nelle premesse del presente atto;

- rispettare ogni prescrizione tecnica e di sicurezza contenuta nelle leggi statali e regionali, nonché nel provvedimento autorizzativo.

2.4 L'Impresa si impegna a fare in modo che l'immissione dei mezzi di trasporto del materiale di cava sulle strade pubbliche avvenga senza perdita di carico, né di acque di lavaggio e con ruote degli stessi mezzi pulite;

2.5 Il perimetro di scavo di cava dovrà essere costantemente delimitato con mezzi idonei ad impedirne l'accesso, secondo quanto dettato dal D.P.R. 128/1959 e successive integrazioni e modificazioni; dovranno inoltre essere posti in opera e mantenuti cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto di accesso come prescritto dal D.P.R. 128/1959, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3 Modalità di svolgimento dell'attività

3.1 L'Impresa si impegna ad esercitare l'attività di coltivazione nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di attività estrattiva, nonché dei futuri provvedimenti amministrativi della Città Metropolitana di Milano e della presente convenzione.

3.2 In particolare l'Impresa si impegna a:

a) eseguire a propria cura e spese, secondo i modi indicati nella relazione tecnica (allegato "E") e relativi progetti e nei tempi previsti nell'allegato "F",

tutti gli interventi di mitigazione e ripristino all'interno dell'ambito estrattivo e quelli di compensazione esterni all'ambito. Con riferimento agli interventi che verranno eseguiti su aree di proprietà comunale, il livello di progettazione sarà quello di cui al D.Lgs. 36 del 2023;

b) ad esercitare l'attività di coltivazione delle sostanze minerarie in modo tale da non arrecare dissesti geologici o idrogeologici dei suoli interessati e con particolare attenzione ai profili di sicurezza dei terreni durante ed al termine della predetta attività di coltivazione.

3.3 Considerato che gli impegni di cui alla lett. a) che precede sono finalizzati a ripristinare sotto il profilo ambientale le aree interessate dalla futura escavazione e a compensarne gli impatti e che per la ripresa dell'attività estrattiva è necessario da parte di Città Metropolitana il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della L.R. 20 del 2021, l'efficacia della presente convenzione inizierà a decorrere, per le parti di competenza, dal momento in cui sarà rilasciata da parte della Città Metropolitana di Milano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva la quale avrà la durata entro il termine di validità del vigente piano cave (22/07/2032).

Fatto salvo per quanto precisato all'art. 4.2, alla sottoscrizione della presente convenzione, cesseranno di avere efficacia gli accordi stipulati con atto in data 10 giugno 2019 rep. n. 7162/2357, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, il 14 giugno 2019 al n. 20684 serie 1T e trascritto a Milano 2 in data 17 giugno 2019 ai nn. 77473/50436.

3.4 Al fine di rendere flessibile la programmazione degli interventi di cui al punto a), le parti convengono che le tempistiche fissate nel

cronoprogramma (allegato "F"), su richiesta da inoltrare al Comune, potranno essere variate mediante esplicita autorizzazione comunale, a condizione che la proposta di modifica sia assistita da comprovate ragioni tecniche e che non alterino l'equilibrio finanziario del complessivo progetto.

Art. 4 Opere di ripristino, recupero e compensazione ambientale:

progettazione e costi

4.1 L'art. 16 della L.R. della Lombardia n. 20 del 2021 prevede in capo all'Impresa, l'esecuzione a proprie spese, entro il termine dell'attività estrattiva, e secondo le modalità indicate nel cronoprogramma (allegato "F") e disciplinate al successivo art. 5, delle opere di ripristino, recupero e compensazione ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella convenzione medesima.

4.2 Nel progetto di gestione produttiva ATEg24 – C1 in fase di approvazione all'interno del procedimento di PAUR, sono state individuate con apposite sigle le seguenti tipologie di interventi, identificati in coerenza e continuità con la denominazione contenuta nella convenzione stipulata con atto in data 10 giugno 2019 rep. n. 7162/2357, tutti riferibili a quelle di cui all'art. 16 comma 2 lett. c) della L.R. n. 20 del 2021:

I. interventi interni ed esterni all'ATE da realizzarsi su aree di proprietà dei sottoscrittori della presente convenzione consistenti in: lavori di recupero di scavo pregresso mediante ripristino a piano campagna con realizzazione di un'area boschiva (1 Area A, 1 Area B, 1 Area C);

rinaturalizzazione previa creazione di una collina da seminare a prato e realizzazione fasce alberate di mascheramento a confine (2, 2.1, 3 e 7, C, D, E), nella pulizia e riassetto di area verde (C1);

II. interventi su aree di proprietà comunali esterni all'ATEg24 – C1 consistenti nella rinaturalizzazione di una cavetta dismessa (A3), nella riqualificazione del fontanile Lodi (A5), nel riassetto e riprofilatura di una pista ciclabile (A4.1), nella pulizia e riassetto di area verde attualmente in stato di degrado (F), nella creazione di un percorso in calcestre (F3) e di filari alberati (F1, F2).

Gli impegni contenuti nella convenzione stipulata con atto in data 10 giugno 2019 rep. n. 7162/2357 relativi alla realizzazione degli interventi di cui sopra sono da intendersi confermati e trasferiti integralmente ed accettati dalle parti con la sottoscrizione del presente atto.

4.3 Con riferimento alle tipologie di interventi di cui al precedente punto 4.2 si specifica che:

- quelli di cui al punto II (da realizzarsi su aree comunali) per caratteristiche, funzione, destinazione e previsioni del Piano dei Servizi del vigente PGT vengono ricomprese nel novero delle opere di urbanizzazione;
- quelli di cui al punto I (da realizzarsi su aree private, destinate a rimanere tali), in riferimento alle quali il vigente PGT prevede un vincolo urbanistico conformativo (PLIS Parco Est delle Cave), tenuto conto che detti interventi sono comunque preposti a soddisfare bisogni della collettività attraverso l'istituto del convenzionamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 20 del 2021

vengono ricomprese nel novero delle opere di interesse generale.

4.4 In relazione agli interventi di cui sopra, la relativa progettazione, ove richiesta per legge, si intende resa dalle Imprese gratuitamente a favore del Comune. Anche le spese di realizzazione sono ad esclusivo carico delle Imprese e non saranno scomputabili dall'onere di escavazione di cui al successivo art. 11.

Come prevede l'art. 3 delle Disposizioni del Piano delle Regole, saranno posti a carico del soggetto attuatore, quindi senza alcun aggravio per il Comune e non scomputabili le seguenti spese:

le spese di progettazione per tutte le fasi previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la direzione lavori, gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, oltre all'IVA di legge.

Altresì non sono scomputabili gli oneri relativi alle progettazioni e certificazioni ed ogni altro adempimento relativo alla normativa di tipo ambientale e acustico.

Le spese di collaudo saranno a carico del concessionario, mentre il collaudatore sarà indicato dal Comune. Saranno, inoltre, a carico del soggetto attuatore, quindi non scomputabili:

- *quota R.U.P.;*
- *spesa per progettazione, contabilità e DL;*
- *spesa per sicurezza in fase di progettazione-esecuzione;*
- *spesa per IVA sui lavori;*
- *spesa per IVA sulla progettazione, DL e Sicurezza;*

- *spesa per la redazione della convenzione*
- *spesa per consulenza legale a favore del Comune;*
- *spesa per frazionamenti ed eventuali accatastamenti;*
- *spesa di allacciamento agli impianti a rete.*

4.5 Il costo complessivo di tutti gli interventi di cui al precedente punto 4.2 è stato stimato mediante computo metrico estimativo, in via provvisoria, in Euro _____ (_____ // ____)

4.6 Relativamente alle opere di cui al precedente punto 4.2, Le Imprese presenteranno richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 20 del DPR 380 del 2001 comprensivo di progetto esecutivo in coerenza con le previsioni del D.Lgs 36 del 2023, sia per gli interventi da eseguirsi su aree comunali che per quelli su aree private.

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti danno atto che relativamente ai permessi di costruire oggi in essere relativi alle opere già previste nella convenzione stipulata in data 10 giugno 2019 rep. n. 7162/2357 e come richiamata all'art. 3.3, la validità degli stessi viene prorogata e aggiornata secondo le tempistiche previste nel cronoprogramma allegato alla presente convenzione.

L'operatore si impegna a provvedere alla presentazione delle relative varianti ai PDC già autorizzati per quegli interventi che vengono ridefiniti con la vigente convenzione, il tutto come meglio descritto nella relazione relativa al progetto degli interventi allegata alla presente convenzione (allegato "E").

Restano soggetti a presentazione di nuovo PDC gli interventi di cui al

comma 4.2 che non sono oggetto della convenzione stipulata nel 2019 come richiamata all'art. 3.3.

4.7 L'Impresa in sede di presentazione del PDC dovrà allegare, per tutte le opere da eseguirsi su aree non di proprietà o che non risultassero del Comune, atto di assenso del relativo proprietario.

4.8 Tutti i costi di progettazione, realizzazione e collaudo delle opere di cui al precedente punto 4.2 saranno posti a carico del soggetto attuatore, quindi senza alcun aggravio per il Comune e non scomputabili dai diritti di escavazione di cui all'art. 11.

4.9 Per tutte le fasi sia di progettazione che di Direzione dei Lavori, i tecnici (Ingegneri e Architetti) dovranno essere regolarmente abilitati, muniti di regolare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dall'attività di progettazione, direzione dei lavori e attività tecniche professionali connesse.

4.10 L'Impresa assume l'onere, a propria esclusiva cura e spese, relativo alla realizzazione e completamento a perfetta regola d'arte di tutte le opere di cui al precedente punto 4.2 del presente articolo.

L'Impresa, dovrà comunicare e dimostrare al Comune che affiderà l'esecuzione delle opere ad impresa avente adeguata capacità organizzativa per tipologie ed importo ai lavori da eseguire, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dalla stessa impresa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 100 del D. Lgs n.36/2023.

L'Impresa dichiara sin d'ora di ben conoscere i luoghi dell'intervento, di

aver valutato le opere e di ritenere le stesse realizzabili in ogni parte ed economicamente congrue ed adeguate nell'economia complessiva degli interventi previsti.

Art. 5 Opere di ripristino, recupero e compensazione ambientale:

modalità attuative

5.1 Le opere di cui al precedente art. 4.2 (interventi esterni ed interni funzionali all'ATEg24 – C1) sono considerate opere di nuova costruzione così come definite dall'art. 3 c.1, lett. e2) del D.P.R. n. 380/2001 e, trattandosi di opere comunque sottosoglia relative ad interventi direttamente funzionali all'ATE volti al ripristino dell'area di cava e di mitigazione/compensazione ambientale degli impatti, trova applicazione il comma 2 bis dell'art.16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., così come previsto anche dall'art. 5 allegato i.12 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

5.2 Le opere di cui al precedente art. 4.2 dovranno essere realizzate entro le tempistiche evidenziate nel cronoprogramma (allegato "F"), fatta salva la possibilità di cui all'art. 3.4. I termini indicati nel predetto cronoprogramma decorreranno dal giorno della notifica alle Imprese dell'autorizzazione della Città Metropolitana di Milano all'escavazione.

5.3 Il collaudatore nominato dal Comune vigilerà sulla corretta esecuzione delle opere con il rilascio di rapporti periodici al responsabile del procedimento.

5.4 La verifica di adeguatezza del costo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di interesse generale verrà definitivamente effettuata sulla base delle risultanze dei computi metrici estimativi presentati

unitamente ai PdC dei progetti esecutivi nonché a consuntivo con l'importo delle opere realizzate e riportato nei certificati di collaudo.

5.5 Nulla sarà dovuto dal Comune all'Impresa qualora la realizzazione delle opere comportasse un costo maggiore rispetto a quello oggi stimato. Le parti pertanto convengono che eventuali variazioni in aumento dei costi di realizzazione rispetto a quelli previsti dai computi metrici allegati alla presente convenzione, derivanti da aumento dei prezzi di mercato, imprevisti, sorpresa geologica, sorpresa bellica, ovvero per errore, incompletezza o sottostime di progettazione sono comunque a carico dell'Impresa.

**Art. 6 Tempi di realizzazione per le Opere di ripristino, recupero e
compensazione ambientale**

6.1 L'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 4.2 avverrà secondo la scansione e scadenze indicate al precedente articolo 5.

6.2 Il Comune si riserva la facoltà di controllare in corso d'opera, mediante ispezione con propri tecnici incaricati, la regolare esecuzione dei lavori, nonché di accertarne la rispondenza ai progetti e di effettuare tutte le misurazioni e verifiche che riterrà necessarie, ed avrà potere di impartire mediante la Direzione Lavori prescrizioni in ordine alle modalità esecutive, senza per questo assumere responsabilità alcuna sulla regolare esecuzione, salvo che per le prescrizioni impartite.

6.3 I lavori si intendono iniziati ed ultimati alla data dei rispettivi verbali, di cui all'art. 8, da redigersi da parte degli Operatori, in accordo con la D.L. ed il R.U.P., ed inviati al Comune medesimo, al quale deve essere

indirizzata via e-mail ogni comunicazione in merito alle Opere medesime.

6.4 Qualora i lavori relativi alle Opere in argomento, non risultassero ultimati entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione, il Comune procederà ad escutere le fidejussioni di cui al successivo art. 7. La determinazione dell'importo globale della penale avverrà a cura del Comune che introiterà la corrispondente somma previa diffida nei termini di legge.

6.5 L'Impresa potrà, per comprovati motivi e cause di forza maggiore secondo quanto previsto dalla vigente normativa, richiedere termine di proroga della data di ultimazione dei lavori previsti in convenzione. In tal caso il Comune, valutate le condizioni della richiesta, con apposita determinazione, potrà concedere la proroga richiesta. A tal fine il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere, in sostituzione dell'Impresa e a spese della stessa, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, qualora la stessa non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune con proprio avviso la abbia messa in mora, con un preavviso comunque non inferiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi.

Art. 7 Garanzie fideiussorie relative alle obbligazioni assunte

7.1 Considerato che a fronte della convenzione stipulata in data 10.06.2019 indicata in premessa e dell'autorizzazione estrattiva RG n° 7421/2019 del 05/11/2019, l'Impresa ha già prestato le seguenti garanzie fideiussorie, ancora in essere per il complessivo importo di euro 1.012.000,00;

i) Polizza fidejussoria Coface n. 2278405 dell'importo complessivo di euro 233.000,00 come stabilito da Città Metropolitana di Milano in sede di rilascio dell'autorizzazione estrattiva n. 7421 del 5.11.2019 a garanzia del contributo di escavazione;

ii) Polizza fidejussoria Coface n. 2254939 dell'importo complessivo di euro 538.536,24 a garanzia delle opere di ripristino, recupero, compensazione ambientale interne all'ATEg24 previste nella convenzione del 2019;

iii) Polizza fidejussoria Coface n. 2254944 dell'importo complessivo di euro 55.852,32 a garanzia delle opere funzionali all'ATEg24 ma ad esso esterne previste dalla convenzione del 2019;

iv) Polizza fidejussoria Coface n. 2254941 dell'importo complessivo di euro 162.855,00 esteso con appendice n. 2 in data 13.12.2019 ad euro 184.611,44 a garanzia delle attività manutentive previste nella convenzione del 2019;

si conviene, che onde evitare una duplicazione delle garanzie in capo all'Impresa la stessa provvederà entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione a sostituirle con le seguenti garanzie:

a) Polizza fidejussoria a garanzia di tutte le opere di cui al precedente art. 4.2 (opere interne ed esterne all'ATE g24 – C1 di Euro _____

b) Polizza fidejussoria per le manutenzioni delle opere su aree interne ed esterne all'ATEg24 – C1 di Euro _____;

c) Polizza fidejussoria a copertura dei diritti di escavazione come stimati sulla base del volume autorizzabile (1.081.905 mc) e calcolati sulla base delle tariffe oggi vigenti (€ 0,8 €/mc) di Euro 162.855,00

A tal proposito, con la stipula della presente convenzione, il Comune autorizza lo svincolo delle polizze fideiussorie in essere di cui alle precedenti punti ii), iii) e iv) unicamente al fine della loro sostituzione con quelle di cui alle lettere a) e b). Con riferimento alla polizza fideiussoria di cui alla precedente lettera i) rilasciata a copertura dei diritti di escavazione come calcolati da Città Metropolitana di Milano con autorizzazione n. 7421 del 5.11.2019 il Comune ne autorizza lo svincolo al solo fine della sua sostituzione con la nuova polizza che dovrà essere rilasciata a garanzia dei futuri diritti di escavazioni di cui al comma c soprariportato.

7.2 Fermo restando, il rispetto del termine di trenta giorni di cui al precedente punto 7.1 entro il quale dovranno essere sostituire le garanzie fideiussorie, l'Impresa provvederà ad inviare preventivamente al Comune la bozza del testo al fine di un preventivo controllo da parte del Comune stesso.

7.3 Le garanzie di cui al precedente punto 7.1 lettere a) e b) ancorché commisurate al valore degli importi suddetti verranno prestate per tutte le prestazioni richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come autorità che cura il pubblico interesse. Le garanzie potranno consistere in garanzie bancarie rilasciate da aziende di credito, oppure polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione, in entrambi i casi, autorizzate all'esercizio nel campo cauzioni ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n.385.

7.4 Ogni garanzia dovrà recare la clausola di automatico rinnovo sino alla

dichiarazione liberatoria del Comune, nonché prevedere che, in caso di inadempimento, il Comune potrà liberamente escuterla senza formalità alcuna e senza il beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile, salvo la contestazione dell'inadempimento e la concessione di un termine per adempiere come più avanti specificato.

7.5 Il Comune potrà escutere liberamente le garanzie senza che possa essergli opposta, dall'Impresa o dall'Istituto fideiussorio o da terzi, eccezione alcuna nell'ipotesi di dimostrato inadempimento o ritardo nell'adempimento, previa la sola formalità dell'avviso-diffida, da trasmettersi all'Impresa a mezzo pec o con atto notificato, almeno trenta giorni prima dell'escussione; i relativi importi dovranno essere utilizzati dal Comune unicamente per l'adempimento di quanto non realizzato dagli Operatori, nonché per l'applicazione dell'art. 10.

7.6 Il Comune non può accettare a garanzia di obbligazioni a proprio favore eventuali polizze fideiussorie rilasciate da intermediari finanziari.

7.7 L'entità complessiva della garanzia, sia essa bancaria o assicurativa, potrà, con consenso scritto espresso dal Comune, essere ridotta in proporzione alle obbligazioni che risulteranno adempiute ed agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti e collaudati. In ogni caso l'importo della garanzia potrà essere ridotto al massimo dell'80% (ottanta per cento), mentre il 20% (venti per cento) sarà svincolato solo dopo l'intervenuta approvazione del collaudo finale delle relative opere a seguito della dichiarazione liberatoria del Comune;

7.8 La garanzia patrimoniale potrà inoltre essere liberata per tranches da

parte delle Imprese, unicamente a seguito di verifica, sempre in contraddittorio col Comune, del completamento delle opere di riassetto ambientale secondo le modalità operative previste nella relazione tecnica di cui all'allegato "E" e nel cronoprogramma di cui all'allegato "F" della presente convenzione.

Art. 8 Consegna delle aree di proprietà comunali esterne al perimetro dell'ATEg24 - collaudi - norme generali relative alle Opere di ripristino, recupero e compensazione ambientale

8.1 La consegna all'Impresa delle aree di proprietà comunale sulle quali dovranno essere eseguite le opere di urbanizzazione (A3, A4, A4.1, A5, F, F1, F2, F3) avverrà mediante specifico verbale di consegna dei lavori. L'uso, la manutenzione e la custodia delle aree interessate dalle opere resteranno a carico dell'Impresa sino alla consegna formale delle opere eseguite per il Comune.

8.2 L'Impresa con l'esecutore delle opere stesse, sino alla consegna formale al Comune anche per lotti funzionali, saranno responsabili di qualsiasi incidente, inclusi eventuali danni cagionati a persone, cose e terzi in genere, che potranno verificarsi se causati da inadempienze anche lievi, e dovranno provvedere ad assumere apposite assicurazioni per danni, tenendo sollevato il Comune da ogni azione, ragione o pretesa dei terzi danneggiati. Resta facoltà dell'Impresa effettuare in tutto o in parte la recinzione delle aree oggetto degli interventi, come apporre la cartellonistica che riterrà più opportuna per vietare a terzi di accedere alle

aree di cantiere.

8.3 La redazione degli adempimenti relativi alla sicurezza di tutte le opere di cui al precedente art. 4.2 sia in fase di progettazione che esecuzione, nonché di tutte le opere eseguite sono poste a carico dell'Impresa e verranno assunte da tecnici incaricati dallo stesso soggetto, fatta salva la facoltà del Comune, in caso d'inadempienza, di nominare un professionista di sua fiducia, con costi a carico dell'Impresa, anche tra i tecnici interni all'Ente.

8.4 Dell'avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere gli Operatori daranno immediata notizia al Comune. Il RP controllerà la puntuale effettuazione di quanto sopra.

Sono soggetti a collaudo tutti gli interventi previsti all'art. 4.2 comma I e II.

8.5 I collaudi sono di competenza del Comune, che provvederà alla nomina del collaudatore, anche in corso d'opera, con costi a carico delle Imprese. Per i collaudi l'Amministrazione comunale si riserva di ricorrere a personale interno o di nominare professionisti esterni; in ogni caso i costi saranno a carico delle Imprese che ne dovrà versare l'onere secondo le modalità di cui all'art.14, fatto salvo il successivo conguaglio in corso d'opera e al collaudo.

8.6 Entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione al protocollo comunale del Verbale di Ultimazione dei Lavori, il Comune procederà, a spese dell'Impresa, ad espletare le operazioni di collaudo o a certificare l'idoneità all'uso (anche per parti parziali e funzionali) delle opere realizzate nell'ambito del comparto in argomento. Il Certificato di

Collaudo dovrà essere redatto ed approvato e sottoscritto dalle parti entro giorni 60 (sessanta) decorrenti dall'ultimo sopralluogo di collaudo con esito positivo. Qualora il Comune non provveda all'approvazione dei collaudi finali/parziali entro 60 (sessanta) g.s.c. dal termine da ultimo indicato, gli stessi si intenderanno tacitamente approvati. L'Impresa si impegna sin d'ora ad eseguire gli interventi prescritti dal collaudatore nominato dal Comune, al fine di rendere le opere conformi agli elaborati di progetto esecutivo assentiti e in ogni modo perfettamente utilizzabili e collaudabili.

8.7 Con l'approvazione del certificato di collaudo relativo alle opere da eseguirsi su aree comunali esterne al perimetro dell'ATEg24, ove previsto, s'intenderà nuovamente trasferito al Comune il possesso delle aree e dei manufatti relativi, oggetto specifico del suddetto certificato. Le parti s'impegnano comunque a formalizzare la consegna con specifico verbale dal quale dovrà risultare anche lo stato dei beni; in caso di mancato intervento in sito di una delle parti per la redazione del verbale, l'altra potrà, previa diffida, procedere entro 30 (trenta) g.s.c. dall'avvenuta notifica della diffida. Sino a tale trasferimento ed alla conseguente consegna al Comune, l'Impresa avrà il possesso e l'onere di provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ed alla custodia delle aree nonché dei manufatti e delle opere nelle stesse realizzati; fatto salvo per i casi previsti nel successivo art 8.8; fino alla loro sistemazione, le aree in questione potranno essere utilizzate esclusivamente ad uso cantiere pubblico senza la corresponsione di alcun canone o tassa di occupazione

del suolo pubblico. Ove previsto, l'Impresa si impegna a trasferire al Comune il possesso delle aree sopra indicate, senza alcuna riserva o opposizione, entro 15 (quindici) g.s.c. dalla richiesta del Comune medesimo, ove lo stesso decidesse di procedere direttamente all'esecuzione od al completamento delle opere e/o delle sistemazioni, sostituendosi, dopo specifica diffida, all'Impresa eventualmente inadempiente.

8.8 Per quanto attiene alle opere di recupero e compensazione ambientale esterne all'ATEg24-C1 l'Impresa si impegna all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria (tagli sfalci, innaffiamento e sostituzione delle essenze non attecchite) secondo le prescrizioni contenute nella relazione di cui all'allegato "E" per la durata di 5 (cinque) anni, fatto salvo quanto prescritto per l'intervento A5 per il quale la manutenzione delle opere di adduzione dell'acqua alla testa del fontanile rimane in capo alle imprese per la durata di 10 anni.

Nello specifico l'impresa si impegna a presentare formalmente via pec al Comune una dichiarazione annuale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., di avvenuta manutenzione, in concomitanza della fine della stagione vegetativa, in coerenza con il quadro di spesa allegato ai permessi di Costruire dei singoli interventi.

8.9 Con specifico riferimento alle opere dell'ATEg24 di ripristino, recupero, compensazione ambientale (opere indicate al punto I dell'art. 4.2) da realizzarsi, su aree di proprietà o in disponibilità dell'Impresa, la manutenzione ordinaria e straordinaria resta a carico dei proprietari

secondo quanto previsto dal Codice Civile. Per l'esecuzione di tali manutenzioni (opere interne all'ATEg24) l'Impresa seguirà le prescrizioni impartite dal Comune, riportate nella relazione tecnica (allegato "E"), ferma restando la possibilità per la stessa di effettuare le anzidette manutenzioni ricorrendo a differenti soluzioni tecniche, anche laddove finalizzate ad avviare e/o perseguire servizi e modelli di gestione ecosistemici, purché venga garantito l'attecchimento a regola d'arte delle essenze nonché il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

8.10 L'Impresa si impegna altresì a ripristinare, secondo le modalità ed indicazioni impartite dagli uffici preposti, gli eventuali danni arrecati alle aree ed agli spazi pubblici (strade, marciapiedi e qualsiasi altro manufatto pubblico) contermini ed adiacenti ed interne al comparto in questione e che saranno interessate anche dai mezzi di cantiere per la realizzazione degli interventi. Di tale avvenuto ripristino a regola d'arte e nello stato di fatto iniziale verrà data menzione nel certificato finale di collaudo.

Art. 9 Attività di monitoraggio

9.1 Il Comune ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L.R. n. 20 del 2021, controllerà, in contraddittorio con le Imprese, mediante professionista geologo incaricato dal Comune ma con costi a carico delle Imprese, lo svolgimento dell'attività di coltivazione mineraria, anche ai fini del pagamento degli oneri di escavazione di cui al successivo art. 11 nonché la realizzazione delle opere di recupero ambientale e verificherà la loro rispondenza con quanto contenuto nella predetta autorizzazione provinciale di cui al precedente art. 3. Il Comune verificherà altresì la

sicurezza e la stabilità dei pendii e delle scarpate della zona di cava.

9.2 Ai fini del conferimento dell'incarico ad un geologo, da parte del Comune, le Imprese si impegnano a corrispondere al Comune la somma di euro 10.000,00.(virgola zero zero) l'anno e comunque in dipendenza dalla procedura di aggiudicazione effettuata dal Comune, di cui la prima rata nei successivi 30 (trenta) gsc dalla data di stipula del presente atto.

Art. 10 Inadempienze

10.1 Nel caso in cui, in occasione di sopralluoghi di cui all'articolo precedente, dovessero emergere inadempienze gravi, irregolarità rispetto agli obblighi assunti dall'Impresa nei confronti del Comune con la presente convenzione e/o rispetto al contenuto del provvedimento provinciale di cui al precedente art. 3 lo stesso Comune diffiderà le Imprese a regolarizzare la situazione, provvedendo in merito alla realizzazione delle opere necessarie a ricondurre l'esercizio della coltivazione nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione e/o dall'autorizzazione provinciale di coltivazione. In caso di inerzia delle Imprese, il Comune potrà provvedere direttamente all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi ponendo in capo alle imprese i relativi costi sostenuti.

10.2 A tal fine il Comune potrà incamerare la garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 7 o la parte della stessa garanzia fidejussoria necessaria alla realizzazione delle menzionate opere di ripristino ambientale.

10.3 Nell'ipotesi di gravi e reiterate inadempienze il Comune potrà

disporre, previa diffida, la sospensione dell'attività estrattiva.

Art. 11 Diritti di escavazione

11.1 L'Impresa si impegna a versare al Comune entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno la quota parte dei diritti di escavazione di cui all'art. 18 della L.R. n. 20 del 2021, attualmente fissata nella misura dell'84 per cento, come definiti e periodicamente aggiornati dalla Regione Lombardia.

11.2 L'impresa si impegna altresì a versare a Città Metropolitana di Milano e a Regione Lombardia nelle percentuali previste dal citato art. 18 della L.R. n. 20 del 2021 le restanti quote parte dei diritti di escavazione.

Art. 12- Stipula della convenzione e relativi trasferimenti

12.1 Le spese di stipulazione, di registrazione e di trascrizione della presente convenzione nonché' quelle ad essa connesse sono a carico delle Imprese, i quali si riservano di richiedere le agevolazioni fiscali dovute a norma di legge. Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il Comune, per quanto occorra, al diritto di ipoteca legale.

Art. 13. - Rimborsi spese dall'Impresa al Comune

13.1 L'Impresa rimborsa al Comune, i costi sostenuti dal Comune stesso per dare piena attuazione alla convenzione come di seguito elencato, con versamento alla stipula, fatto salvo ove diversamente indicato:

- a seguito del rilascio dei Permessi di costruire inerenti ai progetti relativi agli interventi già previsti nella convenzione del 2019 ma non ancora avviati e/o agli interventi ad essa aggiuntivi, l'Operatore provvederà, per il

ritiro dei predetti PdC, al versamento delle spese per collaudo, anche in corso d'opera, indicativamente stimate come segue:

- euro 4.000,00. (quattromila//00), al rilascio del primo PdC;
- euro 4.000,00 (quattromila//00), entro 5 anni dall'avvenuto rilascio del primo PdC.

Tali quote saranno necessarie al Comune per l'affidamento degli incarichi di collaudo/CRE e potranno essere adeguate in base all'effettiva prestazione, anche in corso d'opera.

L'Impresa inoltre provvederà al versamento della quota di cui all'art. 9 per il conferimento di incarico ad un geologo finalizzato alle attività di controllo e monitoraggio dell'attività di escavazione e realizzazione degli interventi. Sono inoltre a cura e carico dell'Impresa le spese relative alle operazioni di rilievo e frazionamenti catastali.

Art. 14 – Controversie

14.1 Le Parti riconoscono che la soluzione delle controversie attinenti i profili della presente convenzione sono devolute alla competenza esclusiva del TAR per la Lombardia di Milano.

Art 15 - Benefici fiscali

15.1 Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni in materia, si dà atto che tutte le previsioni realizzative di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione al Piano Cave a titolo gratuito e non a scomputo di oneri.

ALLEGATO F

Cronoprogramma Interventi di recupero e mitigazione ambientale ATEg24-C1

Esecuzione Interventi

Manutenzione Interventi

lug-32 Scadenza Piano Cave

[illegible]